



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Divisione flussi documentali e informativi

Siena, 02.08.2013

Ai Responsabili delle degli uffici dell'Amministrazione centrale  
Ai Responsabili delle Segreterie amministrative dei Dipartimenti  
Ai Responsabili degli uffici studenti e didattica dei Dipartimenti

e per conoscenza  
Al Rettore  
Ai Direttori dei Dipartimenti

OGGETTO: divieto utilizzo fax per trasmissione documenti fra pubbliche amministrazioni  
PROTOCOLLO: 30146 I/1  
REPERTORIO 15/2013

Si comunica a tutte le strutture interessate che il Decreto Legge 21.06.2013 n° 69 (Decreto del fare) convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98.e pubblicato in G.U. 20.08.2013 ha introdotto il **divieto di trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni attraverso il fax.**

Nel dettaglio l'art. 14, comma 1-bis, ha introdotto un'integrazione all'art. 47, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale CAD), che ora recita:

«Art. 47. (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni)

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:  
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;  
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che l'art. 47 comma 1 del CAD già dal 2010<sup>1)</sup> prevede l'obbligo

---

<sup>1</sup>Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

della comunicazione telematica fra pubbliche amministrazioni:

*"Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza".*

Successivamente nel 2012 è stato introdotto il comma 1-bis<sup>[2]</sup> che rinvia ad una responsabilità dirigenziale e disciplinare.

*1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.*

Si pregano quindi tutte le strutture di attenersi a quanto prescritto.

La Direttrice amministrativa

Ines Fabbro

---

dell'art. 47, comma 1; (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 47, comma 2, lettera b); (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 47, comma 3.

2 Il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 47

Divisione flussi documentali e informativi

Banchi di Sotto 55, Siena

tel +39 577 232449 fax +39 577 232463 [protac@unisi.it](mailto:protac@unisi.it)

<http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/gestione-documentale>